

319

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Luglio 1862.
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Publicazione nella Sicilia Dell' Editto
per le Sementi e i soccorsi per il 1862=63.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Michelini
» 2° Mosca
» 3° La Porta
» 4° Sgariglia
» 5° Andreucci
» 6° Greco ant.
» 7° Doria
» 8° Sanguinetti
» 9°

Relatore Greco ant.

Adottata nella tornata del 19. gembre 1862.

Signori Deputati,

agguerrito e quasi unanime dal Senato del regno vi presento l'unico schema di legge con cui è data facoltà al governo di pubblicare in Sicilia per l'anno agrario 1862-63 il consueto Editto conosciuto sotto il nome di Sementi e soccorsi, e Mercanti e negozii, munito il quale le relative combattendosi vanno immuni dal diritto di registro, e sono accordate al mutuante o sovvenitore speciali privilegi non che il beneficio di più spedito procedimento nel rimborso del mutuo o della sovvenzione fatta.

L'elaborata Relazione dell'Unica corrente mese con cui l'Ufficio centrale del Senato proponeva la sanzione pura e semplice di detto schema di legge rende superflua ogni motiva di fatto come si ogni considerazione sul merito della legge. Solo mi reco a dovere dichiarare alla Camera, come per un'andare efficacissima al difetto di credito agrario che si avvera in modo eccezionale nella Sicilia presentemente nella futura Sessione un progetto di legge per la istituzione nell'Isola di speciali monti di depositi, di pigno e di risparmi.

Articolo Unico

- « È autorizzato il governo del Re a pubblicare nelle Province Siciliane il consueto Editto per le sementi e i soccorsi. Esso avrà vigore per l'anno colonico 1862-63.

N° 319.

Progetto di legge approvato dal Senato del
Regno presentato alla Camera dei Ministri
di Agricoltura Industria e Commercio / Napoli /

Pubblicazione nelle Province Siciliane
del decreto Circolo per le renvenute
e i ricorsi

Stampa del 20. luglio 1862.

Villani

SESSIONE 1861

N° 319-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

compos'a dei deputati

**MICHELINI, MOSCA, LA PORTA, SGARIGLIA, ANDREUCCI,
GRECO A., DORIA, SANGUINETTI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal ministro di agricoltura, industria e commercio

nella tornata del 20 luglio 1862

**Publicazione nelle provincie siciliane del consueto editto
per le sementi e i soccorsi.**

Tornata del 29 luglio 1862

SIGNORI! — La vostra Commissione confida che le nuove leggi amministrative, delle quali al presente si sta occupando il Parlamento, fossero attuate al più presto possibile in tutto il regno; confida altresì che il Ministero presenterà il promesso disegno di legge per la istituzione in Sicilia di speciali monti di deposito, di pegno e di risparmio, affinchè nel venturo anno quella benemerita isola fosse in grado di non abbisognare di provvedimenti eccezionali per la prosperità della sua agricoltura. E tali sono invero i provvedimenti contenuti nell'editto del 17 settembre 1861, firmato dal luogotenente generale del Re, Di Pettinengo, sottoposto alla vostra approvazione. Ma ravvisando d'altra parte quanto sia impolitico l'abolire certe costumanze radicate ed accette in un paese, senza sostituirvi delle altre che provveggano al suo benessere, la vostra Commissione ad unanimità vi propone l'accettazione del presente disegno di legge, stato già votato dall'altro ramo del Parlamento.

GRECO ANTONIO, relatore.

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re a pubblicare nelle provincie siciliane il consueto editto per le sementi e i soccorsi. Esso avrà vigore per l'anno colonico 1862-63.

~~Identico al qui contro.~~

Approvato dalla Camera, del 19. Dicembre 1862.

Pellati

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la pubblicazione in Sicilia dell'Editto per le sementi ed i soccorsi, presentato dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio (PEPOLI) nella tornata del 7 luglio 1862 (Iniziato in Senato).

SIGNORI SENATORI,

La Sicilia benchè paese eminentemente agricola sente il danno di una grande estensione di latifondi e quel che più importa un assoluto difetto d'istituzioni di credito.

A promuovervi per ogni modo la coltura delle terre e a rendere agevole ai contadini di prendervi parte per conto proprio, si accordarono in tutti i tempi ai capitalisti alcune facilitazioni per la riscossione dei loro crediti derivanti da prestiti fatti in danaro o in natura a causa di sementi.

A tal uopo emana annualmente un Editto (Vedi Allegato) che s'intitola di *sementi e soccorsi*, il quale in sostanza è una modificazione alle leggi civili vigenti nelle provincie meridionali.

L'obbligazione nascente dal mutuo che nell'Editto si denomina *soccorso*, può provarsi anche semplicemente con taglie o con scritture private registrate gratuitamente.

Per la riscossione di tali crediti il creditore può sequestrare i frutti del fondo stato coltivato cogli ottenuti soccorsi, e apporre guardiani per la custodia dei medesimi anche prima che scada la mora. Acquista il privilegio sul fondo, come il venditore lo conserva sull'immobile venduto, l'imprenditore sull'edificio che ha costruito.

L'Editto si pubblica ogni anno limitandosi la sua efficacia all'annata agraria.

Il Governo del Re si preoccupa grandemente dell'accennato difetto d'istituzioni di credito e sta maturando un progetto di monti di deposito di risparmio e di pegno, per far cessare l'attuale deplorabile condizione di cose, ma oltrechè questo progetto non potrebbe discutersi nel corso di questa Sessione, esso vorrà essere coordinato coll'istituzione del credito fondiario per cui ho presentato uno schema di legge alla Camera elettiva.

Intanto si crede indispensabile, anche per considerazioni di ordine superiore, che in quest'anno sia pubblicato il consueto Editto di cui sopra e a tale effetto mi pregio di presentare alla vostra approvazione un breve articolo di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzato il Governo del Re a pubblicare nelle provincie Siciliane il consueto Editto per le sementi ed i soccorsi. Esso avrà vigore per l'anno colonico 1862-1863.

Editto Sementi e Soccorsi

3

~~ALLEGATO~~

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

nelle provincie siciliane.

Visto l'Editto del dì 18 ottobre 1860 riguardante le obbligazioni dette di *Sementi e Soccorsi e di Mercanti a Massari*, che sono in uso in queste provincie;

Facendo uso delle facoltà comprese nel Real decreto del dì 5 maggio 1861;

Ordina quanto segue:

Art. 1.

I sindaci dovranno nei luoghi compresi nella loro amministrazione con tutti i mezzi, che crederanno più convenienti, insinuare e prestare la loro opera, perchè sieno abilitati i coltivatori alla semina, mediante i soccorsi di genere e danaro, che i proprietari ad essi diano nella sicurezza che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.

Art. 2.

Potrà contrarsi l'obbligazione nascente da tali soccorsi per mezzo di pubblici strumenti, di libri burgensatici, o di altre scritture private, ovvero di *taglie*.

Tutti i descritti contratti sia in forma autentica, sia in carta privata saranno registrati gratuitamente.

Art. 3.

Avranno esecuzione le convenzioni stabilite fra' contraenti per la restituzione delle sementi e dei soccorsi con l'aumento di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta; e con ragionarsi il prezzo dei frumenti per sementi e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per 100 al tempo del raccolto.

Art. 4.

Per la riscossione di tali crediti, potrà il creditore sequestrare i frutti del fondo, che per gli ottenuti soccorsi sia stato coltivato; nè i detti frutti potranno trasportarsi altrove finchè non si sia soddisfatto il debito. Ed a tale uopo il creditore avrà il diritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, allorchè il debito si trovi già maturato, o pure a sue proprie spese finchè non sarà scaduto il maturo.

Art. 5.

Il credito nascente da prestazione di sementi e soccorsi, che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al raccolto, conserverà ancora il privilegio accordato dallo articolo 1974 delle leggi civili.

Art. 6.

L'azione tendente alla consecuzione di tali crediti a qualunque somma ascendano dovrà sperimentarsi innanzi al giudice di mandamento, od al suo supplente; e nei luoghi ove non risegga il giudice di mandamento innanzi

a chi ne fa le veci : essendo per questa sola materia estesa la giurisdizione al medesimo oltre il valore di venti once.

Art. 7.

Le sopradette disposizioni sono applicate ai contratti conosciuti sotto il nome di *mercanti a massari*, mediante i quali i proprietari prestano dei soccorsi ai coloni dopo la semina per la loro sussistenza, e per i bisogni ulteriori della coltivazione, mercè la obbligazione dei generi da prodursi, e con la preventiva vendita di essi alla meta, o con la pignorazione delle derrate esistenti, o con i contratti denominati a *godere*.

Palermo 19 settembre 1861.

**Il Luogotenente Generale del Re
DI PETTINENGO.**

**Il segretario generale
del Dicastero di grazia e giustizia
e degli affari ecclesiastici**

PAOLO MALTISEL